

**Parti**

Ricorrente: Robert Michal Chmielewski

Convenuto: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

**Dispositivo**

L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa va interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale che, per sanzionare la violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto dall'articolo 3 di tale regolamento, impone il pagamento di un'ammenda amministrativa il cui importo corrisponde al 60% della somma di denaro contante non dichiarata, ove tale somma sia superiore a EUR 50 000.

<sup>(1)</sup> GU C 303 dell'8.9.2014.

---

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Den Haag — Paesi Bassi) — TOP Logistics BV, Van Caem International BV/ Bacardi Co. Ltd, Bacardi International Ltd e Bacardi Co. Ltd, Bacardi International Ltd/TOP Logistics BV, Van Caem International BV**

(Causa C-379/14) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Articolo 5 — Prodotti recanti un marchio immessi in libera pratica e assoggettati al regime di sospensione dei diritti di accisa senza il consenso del titolare del marchio — Diritto di detto titolare a opporsi a tale assoggettamento — Nozione di «uso in commercio»)*

(2015/C 302/14)

Lingua processuale: il neerlandese

**Giudice del rinvio**

Gerechtshof Den Haag

**Parti**

Ricorrente: TOP Logistics BV, Van Caem International BV, Bacardi Co. Ltd, Bacardi International Ltd

Convenute: Bacardi Co. Ltd, Bacardi International Ltd, TOP Logistics BV, Van Caem International BV

**Dispositivo**

L'articolo 5 della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dev'essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio registrato in uno o più Stati membri può opporsi a che un terzo assoggettato al regime di sospensione dei diritti di accisa alcune merci recanti tale marchio dopo averle importate nello Spazio economico europeo, senza il consenso di detto titolare, e averle immesse in libera pratica.

<sup>(1)</sup> GU C 388 del 3.11.2014.